



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e del Merito
Scuola Secondaria di Primo Grado Statale
“ANTONINO PECORARO”
CON SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE
PALERMO

**REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI
FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO**
(da intendersi come parte integrante del Regolamento d'Istituto e del Patto di
corresponsabilità, Allegati al PTOF 2023-2024)

Premessa

Benchè comportamenti associabili al bullismo siano sempre stati presenti nel mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, la necessità di attivare interventi di prevenzione a scuola è diventata sempre più urgente, considerate le notizie di cronaca legate ad episodi di bullismo - un bullismo sempre più cyber - , che ci arrivano dai mass media. I fenomeni di bullismo riguardano ormai tutte le scuole che, a prescindere dal contesto socio-economico in cui si trovano, sono ormai quotidianamente coinvolte nella gestione e risoluzione di conflitti che possono ascrivere al bullismo.

Per una comune e condivisa attribuzione di significato, si sottolinea che con il termine “bullismo” si intende «un'oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone “più potenti” nei confronti di un'altra persona percepita come “più debole”» (Vademecum del Miur 2016); per “cyberbullismo” s'intende, altresì, «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo». (L. 127/2017 art. 1)

Pertanto non tutte le situazioni conflittuali possono essere considerate “bullismo” , per poter connotare, infatti, un comportamento come tale, dobbiamo osservare se sono presenti tali elementi:

- ❖ **P'intenzionalità:** il bullo agisce intenzionalmente al fine di acquisire vantaggi di varia natura, siano essi materiali o gratificazione personale;
- ❖ **la pianificazione :** il bullo non colpisce a caso ma pianifica metodo ed azioni scegliendo la vittima;
- ❖ **la persistenza nel tempo:** Il bullo reitera le azioni nel tempo, per settimane, mesi o anni;
- ❖ **l'asimmetria nella relazione:** il bullo, percependosi come essere superiore, sceglie la vittima che, isolata, vive in uno stato di impotenza e di impossibilità di fuga dalla situazione vissuta.

Le caratteristiche che distinguono il cyberbullismo dal bullismo tradizionale, quindi, sono:

➤ **l'anonimato:** il bullo utilizzando account falsi si sente al sicuro convinto di non poter

- essere individuato;
- **assenza di relazione** tra vittima e bullo: difficilmente la vittima individua il suo persecutore se non chiede aiuto agli adulti di riferimento;
 - **mancanza di feedback emotivo**: il cyberbullo, non percepisce la sofferenza provocata annullando qualunque senso di responsabilità;
 - **spettatori infiniti**: poiché ciò che viene immesso in rete raggiunge potenzialmente tutti ed è “per sempre”, la platea si amplia all’infinito.

Le situazioni più frequenti di cyberbullismo sono:

- **Flaming**: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie, parole o comportamenti, rivolti ad una persona attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: socializzazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall’attività on line.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- **Trickery e Outing**: il bullo dopo aver stretto un rapporto di amicizia con la vittima diffonde le informazioni ricevute tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

Un’atmosfera serena in classe è la condizione indispensabile per favorire l’apprendimento e lo sviluppo di un’intelligenza emotiva. Per creare un ambiente di apprendimento accogliente e socializzante, finalizzato all’educazione e ad una crescita sana dell’individuo, occorre agire su più binari:

- **PREVENZIONE** nei confronti di situazioni conflittuali attraverso un clima sereno dato da regole chiare e condivise.
- **PROMOZIONE** delle buone pratiche.
- **CONTRASTO** nei confronti di ogni forma di prevaricazione.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA’ GIURIDICA

Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

I punti più significativi del provvedimento sono i seguenti:

- Definizione di «cyberbullismo».
- Obiettivo della legge: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, attraverso la prevenzione, la tutela e la promozione di percorsi che educino alla prosocialità siano essi vittime o bulli.
- Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene

direttamente entro le successive 48 ore.

- Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto viene nominato tra i docenti un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.

Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet.

Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

- Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenni.

A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Le responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

Culpa del Bullo Minore.

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente; Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in educando e vigilando dei genitori.

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere.

Culpa in vigilando della Scuola.

L'Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”

Dirigente scolastico.

Il Dirigente Scolastico in sinergia con il C.D.D ed i C.D.C., a fianco dell'intervento educativo- preventivo dovrà applicare, nei confronti dei bulli e dei cyberbulli, misure

disciplinari e di intervento che dimostrino chiaramente la condanna dei soprusi, dei comportamenti aggressivi e di prepotenza in qualsiasi forma.

Referente per il bullismo e il cyberbullismo

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori studenti e tutto il personale;
- coordina la commissione per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo (referente, Dirigente scolastico, animatore digitale e rappresentanza docenti GOSP);
- cura i rapporti con i servizi territoriali quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare operativamente progetti di informazione e formazione;
- cura eventuali rapporti di rete tra scuole per eventuali convegni/ seminari /corsi.

Genitori

- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli al fine anche di cogliere ed interpretare messaggi di sofferenza che si manifestano in ambito scolastico;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi e alle modalità;
- conoscono il Regolamento d'istituto e il patto di corresponsabilità;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola.

Alunni

- partecipano alle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, se non per finalità didattiche, con esclusivo controllo e responsabilità del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini personali di studio o documentazione;
- possono operare come tutor per altri studenti.

Segnalazione di casi e relativi provvedimenti

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico, venuti a conoscenza di un atto configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, ne danno informazione immediata al Dirigente Scolastico.

Il **Dirigente**, a questo punto, attiva nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di bullismo/cyberbullismo, le fasi della procedura come di seguito indicate:

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti denunciati

SECONDA FASE: presa in esame dei risultati sui fatti oggetto d'indagine

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

Particolare attenzione si riserverà nei confronti della/e vittima/e al fine di far percepire un senso di protezione e di supporto non solo da parte degli adulti ma anche per ciò che concerne i coetanei.

Verrà data tempestiva comunicazione alle famiglie della vittima e del bullo (convocazione) che verranno supportate nell'affrontare la situazione segnalata in sinergia con l'istituzione scolastica.

- Convocazione straordinaria del consiglio di classe ;
- scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo;

- valutazione di un intervento personalizzato, che abbia come obiettivo lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, l'aumento della positività, l'evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;
- nel caso in cui le famiglie non collaborino mostrando atteggiamenti che possano pregiudicare qualunque intervento educativo, si procederà alla segnalazione ai Servizi sociali del Comune.

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Il cyberbullo – che, come detto, spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere le conseguenze del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.

Pur convinti che qualsiasi intervento educativo debba mirare all'inclusione, si prevede anche, in casi di gravità e recidiva, l'allontanamento temporaneo dall'Istituto.

*Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti:

- Azioni di tutoraggio dei compagni più deboli.
- Percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno, anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto.
- Partecipazione ad attività di gruppo su temi relativi ad argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...).
- Relazione informativa rivolta alla classe, relativa ai percorsi di approfondimento svolti.
- Partecipazione guidata, insieme alla Referente d'Istituto, all'organizzazione di azioni informative sul fenomeno, quali incontri con le forze dell'ordine, attività progettuali ecc..
- Partecipazione guidata ad azioni di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, quali collaborazione al riordino di materiali bibliotecari
- Partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.

TABELLA SINOTTICA INFRAZIONE/SANZIONE

Infrazione	Azione d'intervento	Organo competente
L'alunno, nonostante il divieto, utilizza il cellulare durante le ore di lezione.	Nota sul registro di classe	Docente
Reiterazione infrazione	Nota sul registro di classe. Ritiro temporaneo del cellulare. Convocazione di un genitore.	Docente

L'alunno, nonostante il divieto, utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta.	Nota sul registro di classe. Ritiro temporaneo del dispositivo elettronico. Convocazione di un genitore.	Docente
L'alunno effettua riprese audio, foto o video, non per scopi didattici e senza previa autorizzazione.	Nota sul registro di classe. Ritiro temporaneo del cellulare o altro dispositivo elettronico. Convocazione di un genitore.	Docente
L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video di altri soggetti (compagni o docenti) in violazione delle norme sulla privacy	Nota sul registro di classe. Ritiro temporaneo del cellulare o altro dispositivo. Comunicazione dell'accaduto al Dirigente Scolastico. Convocazione di un genitore. Convocazione del consiglio di classe straordinario per valutare la gravità del fatto commesso e individuare eventuali provvedimenti disciplinari educativi.	Docente Consiglio di classe straordinario alla presenza dei genitori, degli alunni interessati, del DS.
L'alunno/a utilizza, all'interno della scuola, i dispositivi elettronici per ledere la dignità di alunni o docenti della scuola, diffondendo contenuti offensivi tramite social.	Nota sul registro di classe Ritiro temporaneo del cellulare o altro dispositivo Comunicazione dell'accaduto al Dirigente Scolastico. Convocazione di un genitore. A seconda della gravità del fatto commesso, convocazione del consiglio di classe straordinario per individuare eventuali provvedimenti disciplinari educativi.	Docente Consiglio di classe straordinario alla presenza dei genitori, degli alunni interessati, del DS e del Referente cyber bullismo.
L'alunno/a utilizza, all'esterno della scuola, i dispositivi elettronici per ledere la dignità di alunni o docenti della scuola, diffondendo contenuti offensivi tramite social.	Se il personale scolastico viene a conoscenza dell'atto di cyberbullismo: Comunicazione dell'accaduto al Dirigente Scolastico. Convocazione di un genitore. A seconda della gravità del fatto commesso, convocazione del consiglio di classe straordinario per individuare eventuali provvedimenti disciplinari educativi.	Eventuale consiglio di classe straordinario alla presenza dei genitori, degli alunni interessati, del DS e del Referente cyberbullismo

<p>L'alunno/a utilizza, anche se all'esterno della scuola, i dispositivi elettronici per ledere la dignità di alunni o docenti della scuola, diffondendo contenuti offensivi o informazioni personali della vittima tramite social anche avvalendosi di profili falsi.</p>	<p>Se il personale scolastico viene a conoscenza dell'atto di cyberbullismo: Comunicazione dell'accaduto al Dirigente Scolastico: Convocazione di un genitore. Convocazione del consiglio di classe straordinario per individuare eventuali provvedimenti disciplinari educativi.</p>	<p>Consiglio di classe straordinario alla presenza dei genitori, degli alunni interessati, del DS e del Referente cyberbullismo</p>
--	--	---